

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 16

mercoledì, 03 aprile 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	4
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	5
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2024, n. 12 /R Modifiche al D.P.G.R. 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagi- smo).	5
SEZIONE II	10
CONSIGLIO REGIONALE	
- Risoluzioni	11
RISOLUZIONE 27 marzo 2024, n. 321 Risoluzione n. 321 approvata nella seduta del Consiglio regio- nale del 27 marzo 2024, collegata all'informativa preliminare della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, n. 9 (Piano di tutela delle acque della Toscana PTA).	11
RISOLUZIONE 27 marzo 2024, n. 322 Risoluzione n. 322 approvata nella seduta del Consiglio regio- nale del 27 marzo 2024, collegata all'informativa preliminare della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, n. 9 (Piano di tutela delle acque della Toscana PTA).	13
CONSIGLIO REGIONALE	
- Ordini del giorno	15
ORDINE DEL GIORNO 27 marzo 2024, n. 751 Ordine del giorno n. 751 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 27 marzo 2024, collegato all'informativa prelimi- nare della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Sta- tuto, n. 9 (Piano di tutela delle acque della Toscana PTA). Naturalizzazione e stombature dei corsi dacqua.	15

ORDINE DEL GIORNO 27 marzo 2024, n. 752

Ordine del giorno n. 752 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 27 marzo 2024, collegato all'informativa preliminare della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, n. 9 (Piano di tutela delle acque della Toscana PTA); sorgenti minerali e termali.

..... 17

SEZIONE

I



Regione Toscana

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 12/R DEL 27 MARZO 2024

Modifiche al D.P.G.R. 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 ‘Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo’’).

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 Modifica del preambolo del d.p.g.r. 38/R/2011
- Art. 2 Modifica dell'art. 2 del d.p.g.r. 38/R/2011
- Art. 3 Modifica dell'art. 5 del d.p.g.r. 38/R/2011
- Art. 4 Modifica dell'allegato A del d.p.g.r. 38/R/2011
- Art. 5 Modifica dell'allegato C del d.p.g.r. 38/R/2011

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)";

Visto il d.p.g.r. 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo");

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 16 novembre 2023;

Visto il parere della struttura regionale competente di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.6;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 1428 del 4 dicembre 2023;

Visto il parere della terza Commissione consiliare espresso nella seduta del 23 gennaio 2024;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2024, n. 304;

Considerato quanto segue:

1. La tutela giuridica degli animali d'affezione ha progressivamente acquisito un rilievo sempre più importante sia nella legislazione statale e regionale sia nella giurisprudenza, sanzionando severamente gli atti di crudeltà perpetrati contro gli animali, oltre che i maltrattamenti e l'abbandono.

2. La custodia del cane alla catena, o con mezzi analoghi, si rivela essere, in linea generale, una misura inutilmente lesiva del benessere animale e contrastante con le caratteristiche etologiche del cane, necessitando quindi di essere circoscritta a fattispecie del tutto eccezionali.

3. Il lungo lasso di tempo decorso dall'approvazione del presente regolamento, inoltre, rende opportune alcune lievi modifiche dell'articolato, con finalità eminentemente manutentive.

4. Con riferimento alle osservazioni contenute nel citato parere della terza Commissione consiliare si ritiene:

a) di confermare la previsione del divieto dell'uso della catena all'interno del regolamento, in quanto il rinvio alla fonte secondaria è contenuto nell'articolo 5, comma 2 della l.r. 59/2009, con un'indicazione di criteri al comma 1, lett. c) e d) dello stesso articolo, ritenuta più che sufficiente per il corretto esercizio della potestà regolamentare;

b) di conformarsi alle indicazioni del parere integrando le rubriche con l'indicazione della materia trattata;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Modifica del preambolo del d.p.g.r. 38/R/2011 (Modalità di custodia)

1. Dopo il punto 8 del Considerato del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011 n. 38/R/2011 è inserito il seguente punto: "8 *bis*. Per accrescere la tutela del benessere animale, si rende necessario introdurre il divieto di detenzione del cane

alla catena, o con analoghi mezzi di contenimento, fatta eccezione per due fattispecie rigorosamente determinate.”

Art. 2

Modifica dell'art. 2 del d.p.g.r. 38/R/2011 (Divieto di detenzione alla catena)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. n.38/R/2011 è inserito il seguente comma:
“1 *bis*. E' vietata la custodia del cane alla catena, o con mezzi di contenimento simili, salve comprovate ragioni sanitarie o per urgenti misure di sicurezza”.

Art. 3

Modifica dell'art. 5 del d.p.g.r. 38/R/2011 (Modalità della detenzione negli esercizi commerciali, nei canili privati e nelle pensioni per animali)

1. Nel comma 2 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 38/R/2011, dopo la parola “referente”, è aggiunta la parola “sanitario”.

Art. 4

Modifica dell'allegato A del d.p.g.r. 38/R/2011 (Specifiche tecniche relative alle modalità di custodia)

1. Nell'allegato A del d.p.g.r. 38/R/2011 il paragrafo che inizia con le parole “La detenzione dei cani alla catena” e termina con “rotanti alle estremità” è abrogato.

Art. 5

Modifica dell'allegato C del d.p.g.r. 38/R/2011 (Requisiti di accreditamento dei canili sanitari e dei canili rifugio)

1. Nell'allegato C, sezione prima, lettera d) del d.p.g.r. 38/R/2011 le parole “da 3 a 5 cm” sono eliminate.
2. Nell'allegato C, sezione seconda, paragrafo 1 del d.p.g.r. 38/R/2011 la lettera a) è abrogata.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 27 marzo 2024

SEZIONE

II



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

RISOLUZIONE n. 321 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 27 marzo 2024, collegata all'informativa preliminare della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, n. 9 (Piano di tutela delle acque della Toscana "PTA").

Il Consiglio regionale

Udita all'informativa preliminare della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, n. 9 (Piano di tutela delle acque della toscana "PTA");

Premesso che:

- il Piano di tutela delle acque della Toscana (PTA):
 - a. è lo strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici fissati nei piani di gestione delle acque III ciclo, 21-27, dei tre distretti idrografici dell'Appennino settentrionale, centrale e del fiume Po in cui la Toscana è ricompresa, e più in generale per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche superficiali e sotterranee toscane;
 - b. costituisce l'articolazione di dettaglio a scala regionale dei piani di gestione delle acque finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque superficiali e sotterranee degli stessi;
- il PTA dà inoltre attuazione anche alle previsioni:
 - a. del Programma regionale di sviluppo 2021-2025 (PRS);
 - b. della legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 recante (Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica "PRTE").

Rilevato che il PTA vuole offrire un quadro coerente e coordinato che risulta importante per:

- a. facilitare e semplificare l'azione amministrativa della Regione in termini di autorizzazioni, concessioni, e pareri, semplificandola per gli utenti e riducendo la possibilità di contenziosi (sia con privati sia con altre articolazioni della pubblica amministrazione);
- b. ottemperare agli impegni che sempre più saranno richiesti agli stati membri dall'Unione europea, per il rispetto delle condizioni abilitanti, indispensabili per l'accesso ai fondi europei, del prossimo periodo di programmazione 2021_2027, inclusi quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Visto il PRS 2021-2025 approvato con la risoluzione del Consiglio regionale 27 luglio 2023, n. 239, ed in particolare le previsioni di cui all'allegato A - Area 2 - Transizione ecologica, progetto regionale n. 6. "Assetto idrogeologico, tutela della costa e della risorsa idrica" che prevede l'obiettivo specifico 5 - "Tutelare la risorsa idrica";

Preso atto che il PRS 2021-2025, per il Piano di tutela delle acque toscane tratta del contrasto ai cambiamenti climatici con riguardo anche alla lotta alle problematiche derivanti dalla disponibilità fortemente ridotta di acqua in determinati periodi dell'anno e dal deterioramento della qualità delle risorse idriche. Prevede dunque che è indispensabile intervenire con azioni rivolte a tutelare la qualità dei corpi idrici nonché ad aumentare la capacità di invaso della risorsa idrica tramite la realizzazione di specifici invasi e l'efficientamento e la valorizzazione di quelli esistenti, affinché possa essere garantito un adeguato approvvigionamento idrico anche nei periodi più siccitosi;

Rilevato che tra gli obiettivi correlati alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche superficiali e sotterranee toscane si segnalano, nel PTA, i seguenti:

- a. attuare studi, monitoraggi e previsioni del rischio idrogeologico e idraulico, ottimizzare e potenziare il sistema di monitoraggio meteo-idrometrico in tempo reale, sviluppare il sistema delle reti di monitoraggio della risorsa idrica;
- b. tutelare la risorsa idrica;
- c. gestire e valorizzare dighe e invasi.

Tenuto conto che fra i propri macro obiettivi strategici il PTA prevede l'aumento della disponibilità idrica attraverso la realizzazione di nuovi invasi e ulteriori interventi da promuovere che saranno:

- il recupero dei volumi dagli invasi esistenti e la conseguente gestione dei sedimenti in ottica di economia circolare;
- la ricarica delle falde;
- gli impianti di dissalazione;
- il riuso delle acque reflue depurate;
- la gestione delle acque meteoriche, attraverso reti separate, trattamento acque di prima pioggia e stoccaggi anche in ambito urbano.

Preso atto che tra i finanziamenti richiesti per il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, tra i progetti toscani si evidenziano circa 300 milioni di euro relativi alla realizzazione di sette nuovi invasi per i quali si prevede un volume di invaso utile di circa 30 Mmc ed una capacità di laminazione di almeno 8 Mmc;

Riscontrato che la realizzazione di bacini e invasi è finalizzata alla raccolta, all'incanalamento e alla gestione dell'acqua per vari scopi: dall'irrigazione, all'antincendio, passando per gli usi industriali o civili;

Considerato che:

- investire in nuovi invasi idrici, sia pubblici che privati, consentirebbe di ottenere importanti bacini idrici di raccolta delle acque in un periodo storico che ha registrato sempre più frequentemente casi di siccità;
- il combinato disposto rappresentato dall'aumento delle temperature e dalla contrazione delle fonti idriche classiche da cui approvvigionarsi aumenterà considerevolmente lo stress idrico italiano nel prossimo futuro, occorre quindi iniziare a pianificare anche la costruzione di moderni impianti di desalinizzazione che possano assicurare al territorio regionale una dotazione maggiore di acqua per scopi agricoli e industriali;
- sotto il profilo della sostenibilità, la produzione della salamoia come scarto industriale del processo di dissalazione può diventare una componente chiave dell'economia circolare associata alla produzione di litio, che oltre ad abbattere i costi di smaltimento, potrebbe garantire un'importante fonte di approvvigionamento di uno dei minerali più richiesti al momento sul mercato globale.

Impegna
la Giunta regionale

a continuare a sviluppare ogni decisione inerente al Piano di tutela delle acque della Toscana sulla base della necessità di implementare il numero di invasi idrici, sia privati che pubblici, dislocati su tutto il territorio regionale comprese le aree interne, in modo da garantire un continuo approvvigionamento delle acque sia in termini di uso agricolo che di riserva per i cittadini privati;

a sostenere la realizzazione di impianti di desalinizzazione in grado di assicurare una certa resilienza idrica ai territori più esposti all'aumento delle temperature e alla riduzione delle precipitazioni;

a favorire ulteriormente il processo di semplificazione del quadro normativo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

RISOLUZIONE n. 322 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 27 marzo 2024, collegata all'informativa preliminare della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, n. 9 (Piano di tutela delle acque della Toscana "PTA").

Il Consiglio regionale

Vista l'informativa preliminare della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, n. 9 concernente il Piano di tutela delle acque della Toscana (PTA) di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) la quale:

- costituisce lo strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici fissati nei piani di gestione (PG) delle acque III ciclo, 21-27, dei tre distretti idrografici dell'Appennino settentrionale, centrale e del fiume Po in cui la Toscana è ricompresa (PG), e più in generale per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche superficiali e sotterranee toscane (TAGRI);
- costituisce l'articolazione di dettaglio a scala regionale dei PG finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque superficiali e sotterranee degli stessi.

Ricordato che il PTA è inoltre chiamato a dare attuazione anche alle specifiche previsioni contenute: 1) nel Programma regionale di sviluppo 2021-2025 (PRS) approvato con risoluzione del Consiglio regionale 27 luglio 2023, n. 239; 2) alla legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 recante (Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica "PRTE") ed in particolare all'articolo 2, che prevede che tra i settori di intervento di detto piano ci siano gli ecosistemi e la biodiversità, anche fluviali, e la tutela della risorsa idrica;

Considerato che il PTA, collegando e rendendo coerenti le politiche, le pianificazioni e le programmazioni regionali in materia di TAGRI, vuole offrire un quadro coerente e coordinato che risulta importante per:

- a. facilitare e semplificare l'azione amministrativa della Regione in termini di autorizzazioni, concessioni, e pareri, semplificandola per gli utenti e riducendo la possibilità di contenziosi sia con privati che con altre parti articolazioni della pubblica amministrazione;
- b. ottemperare agli impegni che sempre più saranno richiesti agli stati membri dall'Unione europea, per il rispetto delle condizioni abilitanti, indispensabili per l'accesso ai fondi europei, del prossimo periodo di programmazione 2021-2027, inclusi quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Evidenziato che il PTA si inserisce, all'interno dell'ampio spettro degli strumenti di pianificazione della Regione, come piano di settore che:

- risponde agli obiettivi definiti nel PRS, nel PIT e nel Piano regionale ambiente ed energia e dovrà altresì essere coerente con obiettivi ed indirizzi del futuro piano regionale per la transizione ecologica (PRTE), istituito con la legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35;
- si integra con gli strumenti di programmazione economica e finanziaria, con gli obiettivi stabiliti nella pianificazione di settore, con particolare riferimento alle attività estrattive, alla difesa del suolo, all'attività agricola e forestale, all'attività dei distretti e dei poli industriali, contribuendo alla loro sostenibilità e quindi al loro consolidamento e sviluppo;
- in relazione al PRS 2021-2025 approvato con risoluzione del Consiglio regionale 27 luglio 2023, n. 239, risponde in particolare alle previsioni di cui all'Area 2 - Transizione ecologica ed al progetto regionale n. 6. "Aspetto idrogeologico, tutela della costa e della risorsa idrica" che prevede l'obiettivo specifico 5 - "Tutelare la risorsa idrica";
- in relazione alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), la quale affida agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti del governo del territorio la tutela e insieme la salvaguardia della riproducibilità funzionale delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche, sia per la collettività sia per la vitalità degli ecosistemi che alimentano o a cui sono correlate, si pone l'obiettivo di garantire la tutela delle risorse essenziali del territorio da realizzarsi, tra l'altro, con il PIT (articolo 10), sia attraverso lo statuto del territorio (articolo 6) che individua e definisce le invarianti strutturali di cui all'articolo 5 ed i principi per l'utilizzazione delle risorse essenziali;
- in relazione al piano d'ambito redatto dall'Autorità idrica toscana (AIT), tenendo conto delle priorità ambientali e degli obiettivi del PTA, rappresenta il piano su acquedotto, fognatura e depurazione a cui dovranno attenersi i gestori del SII;

- opera altresì in raccordo alle previsioni del Piano regionale cave di cui all'articolo 6 della l.r. 35/2015.

Considerato che, come riportato all'interno dell'informativa preliminare in oggetto:

- il PTA, avendo per oggetto il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici fissati nei PG e più in generale per la TAGRI, rappresenta la naturale evoluzione di un percorso delineato e avviato nel 2017;
- il PTA deve contribuire al raggiungimento, per ogni corpo idrico identificato e caratterizzato, degli obiettivi di qualità relativi allo stato ecologico e chimico per le acque superficiali e per lo stato quantitativo e chimico per le acque sotterranee stabiliti nei PG delle tre autorità di distretto ricadenti nel territorio della Toscana;
- il PTA, dopo avere valutato le determinanti socio-economiche ed analizzate le criticità ambientali riscontrate mediante l'aggiornamento e l'adeguamento del quadro conoscitivo, partendo dalle misure già individuate nei PG, provvede alla loro declinazione ed adattamento a livello regionale individuando il complesso delle misure, degli interventi, delle regole e dei comportamenti finalizzati alla TAGRI, anche sulla base dell'integrazione tra aspetti specifici di quest'ultima e le previsioni delle politiche territoriali e di sviluppo contenute negli strumenti della pianificazione regionale.

Considerato che il PTA traduce gli obiettivi di qualità ambientale dei PG e individua i seguenti macro obiettivi strategici (MOS):

1. riduzione alla fonte dell'inquinamento generato nel bacino drenante;
2. abbattimento inquinamento da carichi puntiformi;
3. abbattimento inquinamento da carichi diffusi;
4. rinaturalizzazione dei corpi idrici superficiali e relativi bacini;
5. adattamento al cambiamento climatico;
6. aumento delle disponibilità idriche per gli ecosistemi connessi all'acqua;
7. tutele specifiche per le aree protette.

Considerato che in questa fase il PTA non assegna direttamente risorse per la messa in atto delle misure, pur esistendo allo stato attuale risorse impegnate su vari strumenti (Piano di sviluppo rurale e complemento per lo Sviluppo rurale, accordi di programma, tariffa del SII, Piano delle bonifiche, PNRR, i fondi FESR); complesso di risorse che il PTA fa proprie e "mette in ordine", correlandole ai vari obiettivi;

Considerato che si rende necessario dotare il PTA di un veicolo finanziario proprio con la previsione di un Documento operativo annuale (da introdurre con le opportune modifiche della l.r. 80/2015 e con l'introduzione di specifiche previsioni nelle disposizioni attuative del PTA), creando così uno strumento programmatico dedicato alla TAGRI che, individuando attraverso una solida pianificazione le priorità di intervento, possa essere in grado di far convergere sugli obiettivi di piano le risorse disponibili dalle varie fonti di finanziamento europee, statali e regionali;

Condivide

i contenuti ed i propositi dell'informativa preliminare in oggetto relativa al "Piano di tutela delle acque della Toscana – PTA";

Impegna
la Giunta regionale

a portare avanti i successivi passaggi funzionali all'approvazione della proposta definitiva di piano ponendo massima attenzione alle attività di informazione e di partecipazione previste dalla disciplina vigente nei confronti dei soggetti interessati ed in particolare perseguendo, tenendo conto delle diverse specificità territoriali, il più alto coinvolgimento delle amministrazioni locali toscane;

a riferire periodicamente alla Commissione consiliare competente in merito allo sviluppo del percorso di approvazione della proposta di piano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 751 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 27 marzo 2024, collegato all'informativa preliminare della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, n. 9 (Piano di tutela delle acque della Toscana "PTA"). Naturalizzazione e stombature dei corsi d'acqua.

Il Consiglio regionale

Visti gli strumenti normativi di riferimento alla tutela delle acque e, segnatamente, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), articoli 121 e 122, e la legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 (Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica "PRTE");

Considerato che:

- il Piano di tutela delle acque della Toscana, di cui all'articolo 121 del d.lgs 152/2006, di cui all'informativa, è strumento volto al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici fissati nei piani di gestione delle acque III ciclo, 21-27, dei tre distretti idrografici dell'Appennino settentrionale, centrale e del fiume Po, in cui la Toscana è ricompresa e, più in generale, per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche superficiali e sotterranee toscane;
- nella procedura di formazione del Piano il Consiglio avrà un ruolo di rilievo nel poter "emanare indirizzi" ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto.

Considerato come, fra gli obiettivi e le misure, da attivare attraverso "interventi plurifunzione, per conseguire contemporaneamente gli obiettivi della tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche (TAGRI) e di difesa dalle alluvioni", vi sono "interventi di de-impermeabilizzazione per il miglioramento della capacità di infiltrazione dei suoli, specialmente in ambito urbano e periurbano; individuazione delle azioni manutentive dei corsi d'acqua efficienti ed efficaci ai fini della tutela dal rischio idraulico; l'ampliamento delle fasce tampone e la costituzione di ecosistemi filtro; opere di derivazione ad acqua fluente (traverse fluviali); miglioramento ed agevolazione dei sistemi di accumulo delle acque meteoriche nell'edilizia pubblica e privata; interventi che conseguano contemporaneamente un rallentamento dei deflussi in fase di eventi meteorici (anche intensi) ed un accumulo della risorsa idrica";

Valutato come:

- a fianco delle "opere idrauliche areali realizzate dalla Regione stessa (casse di espansione/laminazione)", sarebbe opportuno favorire un monitoraggio dei modi con cui, in prossimità dei corsi d'acqua, l'azione antropica ha alterato l'ecosistema, in maniera spesso irreversibile, anche al fine di valutare iniziative per una "riqualificazione fluviale"; una "rinaturalizzazione delle aree fluviali/perifluviali: un tentativo di ripristino dello stato naturale del sistema fluviale con cui valorizzare le sue caratteristiche geomorfologiche, fisico-chimiche e biologiche, cercando al contempo di soddisfare anche obiettivi socio-economico-culturali"¹;
- la costrizione dei corsi d'acqua in percorsi obbligati, cementificati, porta inesorabilmente a rischi di fenomeni di esondazione, e l'azione pubblica deve andare nella direzione di riportare, ove possibile, i corsi d'acqua ai loro percorsi naturali, in alvei naturali, e senza chiusure (tombature), estremamente pericolose.

Considerando che, vari enti ed organismi pubblici potranno "fornire gli apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo allegato, ai fini dell'effettuazione della valutazione integrata"², sarà un'occasione per valutare dove e come operare tali operazioni;

¹ <https://flore.unifi.it/handle/2158/1110014>

² ARPAT, Settore Idrologico e geologico regionale, LaMMA, IRPET, ARTEA, Province / Citta Metropolitana/ Comuni/ Comunità Montane / Unioni di Comuni, ASL – Dipartimenti Prevenzione, Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, Consorzi di Bonifica, Autorità Idrica Toscana - AIT, Enti Parco nazionali e regionali.

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a favorire, nel percorso di formazione del PTA, gli “apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo” forniti da vari enti ed organismi pubblici, in relazione alla valutazione di dove e come possa essere possibile rinaturalizzare i corsi d’acqua, recuperando il loro alveo originario e liberandoli da opere di tombatura e chiusura.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4 comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 752 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 27 marzo 2024, collegato all'informativa preliminare della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, n. 9 (Piano di tutela delle acque della Toscana "PTA"); sorgenti minerali e termali.

Il Consiglio regionale

Visti gli strumenti normativi di riferimento alla tutela delle acque e, segnatamente, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), articoli 121 e 122, e la legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 (Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica "PRTE");

Considerato che:

- il Piano di tutela delle acque della Toscana, di cui all'articolo 121 del d.lgs 152/2006, di cui all'informativa, è strumento volto al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici fissati nei Piani di gestione delle acque III ciclo, 21-27, dei tre distretti idrografici dell'Appennino settentrionale, centrale e del fiume Po, in cui la Toscana è ricompresa e, più in generale, per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche superficiali e sotterranee toscane;
- nella procedura di formazione del Piano il Consiglio avrà un ruolo di rilievo nel poter "emanare indirizzi" ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto.

Considerato come, pur se appartenenti ad una specie diversa, le acque minerali, di sorgente e termali, sono ugualmente parte delle risorse idriche pregiate; non a caso, la Regione Toscana, con legge 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), si è prefigurata l'obiettivo di tutelarle e valorizzarle, assieme all'assetto ambientale ed idrogeologico dei territori interessati, curando l'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti nel territorio regionale ed il complessivo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale, dei territori interessati;

Valutato come la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione, nel territorio della Regione, delle acque minerali, di sorgente e termali, richiedono un atteggiamento di rispetto della risorsa, in modo da preservare, nonché impostare una promozione e riqualificazione del patrimonio idrotermale e la valorizzazione delle risorse territoriali degli ambiti termali. Purtroppo molte sorgenti sono esaurite, oppure inquinate, se non inaccessibili o rarefatte al punto da non poter essere più utilizzabili. In molti casi, tali fenomeni patologici derivano da interventi antropici¹. Come già segnalato in un atto presentato dal Movimento 5 Stelle (mozione n. 652 approvata nella seduta consiliare del 15 febbraio 2017), nel Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), emergeva già con chiarezza il problema dell'eccessivo sfruttamento delle risorse idriche di falda: "le attuali generazioni non possono usufruire di un integro patrimonio ambientale quale era quello a disposizione delle generazioni passate; ciò significa che in passato – e nell'attuale presente - le strategie di approvvigionamento idrico non hanno avuto la dovuta attenzione nei confronti delle generazioni future". A tal proposito si chiedeva, fra le altre cose, di "prevedere specifiche azioni all'interno del PTA della Toscana finalizzate alla tutela della qualità e quantità della risorsa idrica presente nelle falde sotterranee, con particolare attenzione per quelle ad uso termale";

Considerato che seppure, da quel momento, diversi interventi si sono succeduti a livello regionale, la connessione fra PTA e PAER è delineata all'interno dello stesso PTA; il PTA è in "stretta relazione con il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER). In particolare il PAER ... favorendo la promozione di un uso sostenibile della risorsa idrica e il risparmio di acqua. Queste finalità sono perseguite sia attraverso l'attivazione degli interventi contenuti all'interno degli accordi di programma, sia attraverso il Piano interventi strategici per la sostenibilità del sistema di

¹ <https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/520f0985-188b-4d94-af20-1862aace0573/IT-Modulo%202.2%20-%20-%20Documento%20Didattico%20-%20FUNGUSAL.pdf>

gestione della risorsa in Toscana. Quest'ultimo è contenuto all'interno dell'obiettivo specifico D.2 Tutelare la qualità delle acque interne, che attraverso l'attuazione del PTA, promuove un uso sostenibile della risorsa idrica”;

Valutato quindi che appare rilevante, nel procedimento che porterà alla formazione del PTA, proprio per la logica di ordinamento della materia dello stesso PTA, considerare la valorizzazione delle risorse idriche minerali e termali, nonché il rilancio dell'indotto;

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a mettere a sistema, nel percorso di formazione del PTA, anche il tema della preservazione, recupero e valorizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, oltre a quello del monitoraggio dell'assetto ambientale ed idrogeologico dei territori interessati, promuovendo l'utilizzazione sostenibile e durevole di tali preziose risorse idriche presenti nel territorio regionale favorendo lo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale dei territori interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**